

- Signor Agostino Apadula, nato a Santa Severina (KR) il 7 dicembre 1949, (FAST Ferrovie),

- Dottor Marco Mariani, nato a Roma il 3 dicembre 1958 (ORSA Ferrovie);

- che è presente il Segretario Generale Dott.ssa Veronica Chiodini.

Il Presidente accerta l'identità e la legittimazione degli intervenuti e dichiara che la presente riunione è validamente costituita ed atta a discutere e deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Aperta la seduta, il Presidente inizia la trattazione delle materie all'ordine del giorno, ripercorrendo il quadro normativo dell'iter che ha portato all'istituzione del Fondo a gestione bilaterale con le finalità di cui all'art. 2, comma 28, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, disposta con Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 59, comma 6, da attuarsi con accordo collettivo con le Organizzazioni Sindacali di categoria.

In particolare ricorda che:

- in data 21 maggio 1998 è stato concluso, tra Ferrovie dello Stato S.p.A. e le Organizzazioni Sindacali di categoria, l'Accordo collettivo per l'istituzione del Fondo per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato S.p.A., nonché l'Accordo di programma;

- nella stessa data detti Accordi sono stati recepiti dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione (con decreto n. 54-T) e sono stati definiti i termini della verifica degli effetti delle misure e degli interventi

adottati sul piano occupazionale (a norma dell'art. 59, comma 6, della legge 449/1997, il Governo deve, infatti, riferire alle competenti Commissioni parlamentari sull'esito delle verifiche periodiche degli interventi attuati a carico del Fondo);


- con D.M. 28 aprile 1999 n. 55-T è stato costituito il Comitato Amministratore del Fondo;

- in data 23 novembre 1999 è stato integrato e modificato l'Accordo istitutivo del 21 maggio 1998 ed è stato definito un nuovo Accordo di procedura per la gestione delle eccedenze di personale;

- in data 15 maggio 2009 il Gruppo Ferrovie dello Stato e le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali hanno definito un accordo per la rimodulazione delle prestazioni erogabili dal Fondo e la sua gestione (Statuto regolamentare del Fondo), che si allega al presente verbale sotto la lettera "A";

- con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 510 in data 23 giugno 2009 è stato recepito l'Accordo, ed è stato rinnovato e nominato il Comitato Amministratore del Fondo, deputato, tra l'altro, a provvedere alla predisposizione ed approvazione del bilancio consuntivo annuale di gestione ed alla predisposizione ed approvazione della relativa relazione di accompagnamento;

- in data 25 giugno 2010 è stata stipulata apposita Convenzione, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Regolamento del Fondo, tra l'I.N.P.S. ed il Gruppo Ferrovie dello Stato S.p.A., per il trasferimento della gestione del Fondo presso l'I.N.P.S. e l'erogazione delle prestazioni previste dallo stesso;



- in data 17 dicembre 2010 con Deliberazione N. 4 è stato approvato il Regolamento per le riunioni del Comitato Amministratore del Fondo; che si allega al presente verbale sotto la lettera "B".

Espone, quindi, analiticamente le finalità del Fondo, istituito per provvedere:

in via ordinaria

a) al finanziamento di programmi formativi nel quadro dei processi di riconversione e/o riqualificazione professionale preordinati al superamento o al contenimento delle situazioni di eccedenza, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali e/o comunitari ed al versamento della contribuzione previdenziale pensionistica;

b) al finanziamento di prestazioni a favore dei lavoratori interessati alla riduzione dell'orario di lavoro part-time, anche in concorso con gli strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente ed al versamento della contribuzione previdenziale pensionistica;

in via straordinaria

a) in favore dei lavoratori risultati eccedentari ammessi a fruire, all'erogazione di assegni straordinari, anche in forma rateale, di accompagnamento a pensione e al versamento della contribuzione correlata alla gestione previdenziale pensionistica di competenza, secondo la normativa, sino al raggiungimento del requisito per l'accesso a pensione, secondo le modalità previste dai vigenti accordi e regolamentazione ministeriale di recepimento degli stessi.

Esposto quanto sopra, il Presidente fa presente che il Fondo, sin dalla sua costituzione, redige il bilancio di esercizio e che, con l'ulti-

mo bilancio approvato (al 31 dicembre 2009) il Fondo presenta un Attivo di euro 128.596.180 (centoventottomilionicinquecentonovantaseimilacentottanta), di cui euro 28.595.238,37 (ventottomilionicinquecentonovantacinquemiladuecentotrentotto virgola trentasette) in conto interessi, ed euro 100.000.897,05 (centomilioniottocentonovantasette virgola zero cinque) in conto capitale, rappresentato da Crediti verso Ferrovie dello Stato S.p.A.

Fa presente altresì che il progetto di bilancio al 31 dicembre 2010, in corso di elaborazione, confermerà, con un incremento connesso alla rivalutazione del capitale accantonato, la situazione di attivo di bilancio, in linea con quanto approvato relativamente all'anno 2009, non essendo state erogate prestazioni da parte del Fondo nel corso del medesimo esercizio.

Al riguardo il Presidente attesta che il Fondo:

- gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale e che il credito del Fondo verso Ferrovie dello Stato S.p.A. pari ad Euro 128.596.180 (centoventottomilionicinquecentonovantaseimilacentottanta) risulta specificato nella nota integrativa del Bilancio di Ferrovie dello Stato S.p.A. al 31 dicembre 2009, alla voce Altri Debiti, bilancio certificato ai sensi di legge;

- è legalmente rappresentato dal Presidente del Comitato Amministratore, che compie tutti gli atti con rilevanza esterna e sta in giudizio in nome e per conto del Fondo medesimo.

Si rende oggi necessario chiedere il riconoscimento della personalità giuridica del Fondo e procedere alla sua iscrizione nel Registro



delle Persone Giuridiche, in ragione della attivazione della necessaria efficacia reale dell'autonomia patrimoniale del Fondo, già prevista dalle fonti regolamentari sopra elencate, anche in vista della piena operatività delle prestazioni del Fondo, a seguito del trasferimento della gestione presso l'I.N.P.S. e di quanto disposto dalla citata Convenzione del 25 giugno 2010.

Il Presidente, per completezza d'informazione, rammenta che a seguito di specifico quesito sottoposto da Ferrovie dello Stato S.p.A, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione e i sistemi informativi e statistici - Direzione Generale per il Trasporto Ferroviario - con la nota prot. 90557 del 11 novembre 2010, ha espresso il proprio nulla osta alla richiesta del riconoscimento della personalità giuridica da parte del Fondo, in quanto non interferente con la funzione di verifica degli interventi attuati a carico del Fondo esistente in capo alla medesima Direzione Generale del citato Dicastero, che si allega al presente verbale sotto la lettera "C".

Dopo la compiuta esposizione, il Presidente propone di assumere la seguente delibera:

"Deliberazione n. 12

Oggetto: richiesta di riconoscimento del Fondo per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato S.p.A. e sua iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Roma

**IL COMITATO AMMINISTRATORE DEL FONDO PER IL PERSE-
GUIMENTO DI POLITICHE ATTIVE A SOSTEGNO DEL REDDITO
E DELL'OCCUPAZIONE PER IL PERSONALE DELLE SOCIETA'
DEL GRUPPO FS**

- **Visto** il Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale,
di concerto con il Ministero dell'Economia del 27 novembre 1997, n.
477, concernente il "Regolamento recante norme in materia di am-
mortizzatori per le aree non coperte da cassa integrazione guada-
gni";

- **Visto** l'art. 59, co. 6, 2° parte, della Legge 27 dicembre 1997, n.
449, il quale prevede misure finalizzate a favorire la riorganizzazione
e il risanamento delle Società del Gruppo FS mediante la costituzio-
ne di un fondo a gestione bilaterale con le finalità di cui all'art. 2, co.
28, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il perseguimento di
politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito
dei processi di ristrutturazioni aziendali e per fronteggiare situazioni
di crisi in aziende erogatrici di servizi di pubblica utilità, nonché delle
categorie e settori d'impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori
sociali;

- **Visto** l'accordo del 21 maggio 1998, fra le Ferrovie dello Stato
S.p.A. e le organizzazioni sindacali stipulanti, avente per oggetto l'i-
stituzione di un Fondo per il perseguimento di politiche attive di so-
stegno del reddito e dell'occupazione per il personale della società
Ferrovie dello Stato S.p.A. nonché l'accordo "di procedura" concluso
in pari data fra le parti suindicate;

- **Visto** l'accordo, sottoscritto in data 17 novembre 1998, sulla costituzione e sulla disciplina dell'attività e del funzionamento degli Organi del Fondo a gestione bilaterale di cui al comma 6 dell'art. 59 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449;

- **Visto** il D.M. 28 aprile 1999 n. 55-T con il quale è stato costituito il Comitato Amministratore del Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle Società del Gruppo FS;

- **Visto** il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 510 del 23 giugno 2009 e successive modificazioni con cui è stato nominato il Comitato Amministratore del Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle società del gruppo FS;

- **Vista** la Convenzione stipulata tra INPS e Gruppo FS in data 25 giugno 2010, con la quale vengono disciplinati i rapporti relativi alla gestione del Fondo;

- **Tenuto conto** che, allo stato attuale, il Fondo riveste la natura di Fondazione di fatto;

- **Ritenuto** che per lo svolgimento delle attività istituzionali del Fondo sia opportuno chiedere il riconoscimento della personalità giuridica del Fondo medesimo;

- **Vista** la nota prot. 90557 del 11 novembre 2010, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione e i sistemi informativi e statistici - Direzione Generale per il Trasporto Ferroviario che nulla osta alla richiesta del riconoscimento

della personalità giuridica da parte del Fondo, in quanto non interferente con la funzione di verifica degli interventi attuati a carico del Fondo esistente in capo alla medesima Direzione Generale del citato Dicastero;

delibera

- di dare mandato al Presidente del Comitato Amministratore per lo svolgimento di tutte le formalità relative al riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione, ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361, con riguardo:

- alla richiesta di riconoscimento della personalità giuridica del Fondo per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato S.p.A. ed alla sua iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Roma;

- al deposito del testo di Statuto regolamentare approvato tra le parti istitutive del Fondo con accordo del 15 maggio 2009 - identificato come allegato C, recepito con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 510 del 23 giugno 2009, nonché di ogni altra documentazione richiesta dalle competenti Autorità in occasione del riconoscimento."

Chiusa la discussione, il Presidente mette in votazione la deliberata proposta, dopo aver dato atto che al momento della votazione sono presenti i 12 componenti rappresentanti del Comitato Amministratore sia per le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato sia per le Organizzazioni Sindacali stipulanti.

Il Presidente mi dichiara che il Comitato Amministratore del Fondo per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato S.p.A., col voto favorevole di tutti i componenti manifestato per alzata di mano ha approvato all'unanimità la delibera proposta.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare e nessuno avendo chiesto ulteriormente la parola, il Presidente dichiara chiusa questa parte della riunione e sottoscrive il verbale alle ore undici e dieci

Il comparente esonera me Notaro dalla lettura degli allegati.

Del che richiesto io Notaro ho redatto il presente verbale da me letto al comparente e da esso approvato.

Scritto in parte con mezzo meccanico da persona di mia fiducia e completato di mia mano su dodici pagine di quattro fogli.

Firmato: Claudio Guaitoli

Firmato: Paolo Silvestro Notaro

I.N.P.S.

*Nov***DETERMINAZIONE N. 11 25 DEL 11 APR. 2011****INPS - UFF. OO.CC. - Parvenuto il 11 APR. 2011**

Oggetto: convenzione quadro tra l'INPS e i sindacati per la riscossione delle quote sindacali sulle prestazioni straordinarie previste dall'accordo programmatico del 15 maggio 2009 a carico del Fondo per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle Società del Gruppo FS.

IL PRESIDENTE

Visto il Decreto legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 e successive modificazioni;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366;

Visto il D.P.R. 30 luglio 2008, con il quale il dott. Antonio Mastrapasqua è stato nominato, per la durata di un quadriennio, Presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);

Visto l'art. 7, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto l'Accordo del 21 maggio 1998 tra le Ferrovie dello Stato Spa e le organizzazioni sindacali di categoria, come integrato e modificato dai successivi Accordi sindacali del 15 maggio 2009, con i quali è stato istituito il Fondo per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle Società del Gruppo FS e disciplinato le relative prestazioni indicando criteri e misure per l'erogazione delle stesse;

Atteso che per la concreta attribuzione dei benefici di cui all'allegato C dell'Accordo programmatico del 15 maggio 2009 ai soggetti che abbiano i requisiti previsti, è stata sottoscritta apposita convenzione tra l'INPS e il Gruppo Ferrovie dello Stato in data 25 giugno 2010;

A

Viste le istanze inoltrate dai sindacati di categoria sottoscrittori dei citati accordi del 21 maggio 1998 e del 15 maggio 2009 con Ferrovie dello Stato Spa con le quali viene richiesta la stipula di apposite convenzioni dirette a regolamentare le modalità per operare la trattenuta dei contributi sindacali sulle prestazioni straordinarie erogate dall'INPS per conto del Fondo;

Visto che il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, al quale è stata richiesta l'autorizzazione alla stipula delle convenzioni in argomento, con nota della Div. IV - Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione - prot. n. 407 del 12.01.2011, ha comunicato di non aver, per quanto di competenza, osservazioni da formulare su eventuali convenzioni per la riscossione a cura dell'INPS di quote associative da trattenere sulle prestazioni straordinarie erogate per conto del Fondo;

Ritenuto, pertanto, in considerazione delle peculiarità delle prestazioni straordinarie a carico del Fondo, opportuno redigere specifico schema quadro di convenzione per soddisfare le istanze dei diversi sindacati con riferimento ai quali i titolari delle stesse prestazioni rilasceranno apposita delega o revoca per la trattenuta sindacale;

Considerato che l'Istituto è estraneo ai rapporti intercorrenti tra i titolari delle prestazioni straordinarie assoggettati alle ritenute sindacali e l'Organizzazione sindacale alla quale i predetti titolari sono iscritti;

Considerato che l'INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità, ove le rimesse monetarie alle Associazioni sindacali previste in convenzione dovessero avvenire oltre il termine convenuto a causa di difficoltà operative connesse alle esigenze prioritarie di assolvimento dei compiti istituzionali;

Considerato che i costi individuati dall'Istituto per il servizio di riscossione dei contributi associativi sono stati determinati sulla base delle risultanze della contabilità analitica per l'esercizio 2009;

Atteso che l'INPS metterà a disposizione delle Organizzazioni sindacali convenzionate le banche dati delle rispettive deleghe sindacali che le Organizzazioni stesse potranno consultare per la parte di propria competenza;

Considerato che la durata delle convenzioni che verranno sottoscritte dalle Organizzazioni sindacali, conformemente alla convenzione quadro, è correlata alla durata del Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle Società del Gruppo FS;

Tenuto conto che l'imputazione del rimborso spese relativo alla riscossione dei contributi associativi farà capo al capitolo di entrata 1E1307004;

Preso atto che il servizio di esazione dei contributi associativi in argomento non è pregiudizievole all'assolvimento dei compiti istituzionali;


Vista la relazione predisposta sull'argomento dalla Direzione Generale;

Su proposta del Direttore Generale,

DETERMINA

di approvare la convenzione quadro tra l'INPS e i sindacati per la riscossione delle quote sindacali sulle prestazioni straordinarie previste dall'accordo programmatico del 15 maggio 2009, a carico del Fondo per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle Società del Gruppo FS, secondo lo schema allegato che costituisce parte integrante della presente determinazione.

IL PRESIDENTE
Dott. Antonio Mastrapasqua



CONVENZIONE TRA L'INPS E IL SINDACATO PER LA RISCOSSIONE DELLE QUOTE SINDACALI SULLE PRESTAZIONI STRAORDINARIE PREVISTE DALL'ACCORDO PROGRAMMATICO DEL 15 MAGGIO 2009 A CARICO DEL FONDO PER IL PERSEGUIMENTO DI POLITICHE ATTIVE DI SOSTEGNO DEL REDDITO E DELL'OCCUPAZIONE PER IL PERSONALE DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO FS.

L'anno....., il giorno..... del mese di, in Roma, tra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (più brevemente denominato INPS) nella persona del Presidente Antonio Mastrapasqua

e

il Sindacato (più brevemente denominato.....), nella persona del Rappresentante legale;

visti

- la determinazione n. del.....;
- l'Accordo del 21 maggio 1998 tra le Ferrovie dello Stato Spa e le organizzazioni sindacali di categorie avente per oggetto l'istituzione del Fondo per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle Società del Gruppo FS;
- gli Accordi sindacali del 15 maggio 2009 tra il Gruppo Ferrovie dello stato e le Organizzazioni sindacali, integrativi e modificativi dell'Accordo del 21 maggio 1998 prima citato;
- la convenzione sottoscritta in data 25 giugno 2010 tra l'INPS e il Gruppo Ferrovie dello Stato per l'erogazione delle prestazioni previste dal Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle Società del Gruppo FS;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 in materia di protezione dei dati personali;

considerato

che il servizio di esazione di cui sopra non interferisce con le attività istituzionali dell'INPS,

si conviene quanto segue:

Art.1

I titolari delle prestazioni straordinarie previste dal Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle Società del Gruppo FS di cui all'Accordo Programmatico per il rilancio competitivo del gruppo FS del 15 maggio 2009 – Allegato C -, esercitano il diritto a versare i contributi sindacali al Sindacato.....stipulante la presente convenzione mediante trattenuta effettuata dall'INPS sulle prestazioni straordinarie di sostegno al reddito erogate dall'INPS per conto del Fondo stesso.

Art.2

L'autorizzazione ad effettuare le trattenute, rilasciata all'atto della richiesta di accesso alla prestazione straordinaria dell'interessato, viene acquisita dall'INPS al momento del trasferimento dei dati, relativi al titolare della prestazione straordinaria, dalle Società del Gruppo FS all'INPS.

Le Parti si impegnano al rispetto degli adempimenti richiesti dal d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.

Art. 3

Nell'ipotesi dell'instaurarsi del rapporto associativo con un'Organizzazione sindacale, firmataria dell'Accordo programmatico del 15 maggio 2009, diversa da quella indicata all'atto della richiesta di accesso alla prestazione straordinaria, la delega, rilasciata dal titolare la prestazione, produrrà effetti dal primo giorno del terzo mese successivo a quello in cui è pervenuta alla struttura territoriale dell'INPS che ha in carico l'assegno stesso. In questo caso la nuova delega produrrà effetti solo se accompagnata dalla revoca di quella precedente.

Le nuove deleghe per la trattenuta sindacale sugli assegni straordinari di sostegno al reddito rilasciate da persone già titolari della prestazione devono essere presentate da parte dell'Organizzazione sindacale interessata alla Struttura territoriale INPS che ha in carico l'assegno straordinario.

L'Organizzazione sindacale comunicherà per iscritto alla competente sede territoriale dell'INPS i nominativi dei rappresentanti e degli incaricati dell'Organizzazione abilitati alla firma e alla presentazione delle deleghe e comunque a intrattenere i rapporti con l'Istituto a livello locale.

Le deleghe devono essere accompagnate da un elenco in duplice copia, una delle quali è restituita dalla Sede dell'INPS alla Organizzazione sindacale interessata per

ricevuta. Il suddetto elenco, unitamente a copia della delega, fa fede, in caso di contestazione, dell'avvenuta presentazione.

La delega si intende tacitamente rinnovata di anno in anno salvo revoca che produrrà i suoi effetti dal primo giorno del terzo mese successivo a quello in cui è pervenuta alla Struttura territoriale dell'INPS che ha in carico l'assegno straordinario.

Le Parti riconoscono che il rapporto intercorre tra l'associato e il sindacato.....ai sensi dello Statuto che l'assicurato ha dichiarato di accettare con la sottoscrizione della delega e, che, conseguentemente, ogni eventuale comunicazione attinente al rapporto medesimo, dovrà essere direttamente regolata tra l'associato e l'Organizzazione stessa.

Nel caso in cui l'INPS riceva comunicazione direttamente dall'associato della sua volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa, la Struttura territoriale, entro tre mesi dal giorno in cui risulta pervenuta, procederà all'acquisizione della revoca stessa.

Art.4

La misura della trattenuta per contributi sindacali, è stabilita nelle seguenti percentuali dell'importo lordo delle singole rate dell'assegno straordinario:

- 0,50 % sugli importi compresi entro la misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti;
- 0,40 % sugli importi eccedenti quelli di cui al precedente punto 1 e non eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD
- 0,35 % sugli importi eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD .

La trattenuta viene effettuata all'atto del pagamento delle singole rate dell'assegno straordinario.

Art.5

L'INPS versa all'Associazione acconti mensili per i contributi riscossi.

Tali acconti sono commisurati al 97% dell'importo delle trattenute disposte sugli assegni in pagamento.

Fino a quando l'INPS non avrà elaborato i dati per la determinazione dell'importo di cui al comma precedente l'entità degli acconti da corrispondere al Sindacato.....è stabilita, in via provvisoria, in misura pari ad un dodicesimo del totale degli acconti corrisposti all'Organizzazione stessa nell'anno precedente.

I conguagli tra gli acconti determinati in via provvisoria e quelli determinati ai sensi del comma precedente, sono effettuati contestualmente al pagamento del primo di questi ultimi acconti.

Gli acconti, di cui ai commi precedenti, sono corrisposti mensilmente con valuta il giorno 7 dello stesso mese o il primo giorno bancabile successivo.

Art. 6

All'Associazione viene corrisposto, con cadenza quadrimestrale, un acconto per le trattenute disposte sugli assegni straordinari di nuova liquidazione in occasione del primo pagamento e di quelle disposte in occasione del pagamento delle rate successive dell'anno in cui la liquidazione stessa è avvenuta.

La misura dell'acconto è determinata riducendo l'importo delle trattenute da effettuare sugli assegni, dalla data di decorrenza al 31 dicembre dell'anno di liquidazione, quale risulta calcolato all'atto della liquidazione medesima, di una quota percentuale pari al 3%.

L'acconto è corrisposto entro il termine del mese successivo alla scadenza del quadrimestre.

Art. 7

I conguagli tra gli importi degli acconti corrisposti ai sensi degli articoli 5 e 6 e gli importi delle trattenute sindacali effettivamente operate sono effettuati, senza gravame di interesse o qualsiasi altro onere, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.

Ove prima della data di cui al comma precedente siano state eseguite dall'INPS rilevazioni contabili sugli assegni straordinari in pagamento, che rappresentino almeno il 97% del totale degli importi degli assegni straordinari stessi, si procede all'effettuazione di conguagli sulla base di tali rilevazioni, riferite all'Associazione, determinando a calcolo la quota mancante per raggiungere il totale delle partite interessate, con riserva di successiva rideterminazione degli importi come sopra calcolati.

Art. 8